



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

FRANCESCO PERCHINUNNO

La sospensione del procedimento con messa alla prova:
profili costituzionali



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Francesco Perchinunno

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA:
PROFILI COSTITUZIONALI*

ABSTRACT	
<p>La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo penale che nasce nel nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 448/88 e che con la Legge n. 67/2014 è stata estesa anche ai maggiorenni.</p> <p>A tre anni dall'entrata in vigore della legge viene tracciato un primo bilancio che, tra nuovi ruoli attribuiti alle parti coinvolte, criticità e vuoti normativi, analizza l'impatto socio-giuridico, soffermandosi su alcune questioni fra le più dibattute e problematiche e sugli ultimi, più recenti, apporti giurisprudenziali formulati dalla Corte Costituzionale.</p>	<p>The suspension of the trial being challenged is an alternative way of defining the criminal process that arises in our order following the entry into force of the D.P.R. n. 448/88 and that with Law no. 67/2014 has also been extended to the majority.</p> <p>Three years after the entry into force of the law, a first budget is drawn up that, among the new roles attributed to the parties involved, the criticisms and the regulatory loopholes, analyzes the socio-juridical impact, focusing on some of the most debated issues and issues last, most recent, jurisprudential contributions formulated by the Constitutional Court.</p>
Sospensione del procedimento penale - messa alla prova - principi costituzionali	Suspension of criminal proceedings – Put on probation - Constitutional principles

Sommario: 1. Genesi e profili normativi dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. L'iter legislativo in seno al processo penale minorile. – 2. L'estensione dell'istituto della messa alla prova agli imputati maggiorenni: il quadro normativo. – 3. La conformità alle norme costituzionali e l'incidenza dell'originaria interpretazione costituzionale sulla messa alla prova. – 4. Il recente orientamento della Corte costituzionale: profili attuativi della messa alla prova. – 5. Rilievi di sintesi finale e aspetti applicativi.

1. La genesi nel nostro ordinamento dell'istituto della messa alla prova è da ricondursi all'epoca in cui venne introdotta la giurisdizione minorile, caratterizzata dal complesso di norme disciplinanti il procedimento penale a carico degli imputati minorenni, introdotto con la finalità di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta del R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404 recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni" che, nonostante la portata fortemente innovativa, rifletteva

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

le ideologie e i valori giuridici maturati nel contesto politico-sociale di riferimento dell'epoca, tra cui l'esigenza di prevenzione della devianza del minore, considerato al pari di un "malato" che può essere curato solo attraverso la pena¹.

L'avvento della Carta Costituzionale ha consentito di inquadrare il minore come un "soggetto debole" da proteggere in una fase di crescita e al quale devono essere garantiti tutti i diritti che sono riconosciuti alle altre persone, con specifiche garanzie e autonomi diritti.²

Permaneva, tuttavia, nel corpo del dettato normativo codicistico, una concezione del minore che delinque come un soggetto affetto da vera e propria patologia meritevole, pertanto, delle medesime sanzioni penali previste per gli imputati maggiorenni (soltanto passibili di riduzione in funzione della minore età). Sicché, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta Fondamentale, l'intervento in materia penale minorile è stato quindi concepito come un'azione su un "piccolo uomo criminale", da perdonare o da punire ma non da inserire in una visione più ampia di recupero e di attuazione di un diritto all'educazione.

Il successivo apporto interpretativo offerto dai Giudici della Consulta consentì una nuova e più garantista disamina della normativa in questione, costituendo valido impulso per la riforma portata ad attuazione con il D.P.R. 448 del 1988 (cd. codice del processo penale minorile). Giova richiamare la L. 16 febbraio 1987 n. 81 - recante la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale - con la previsione, di cui all'art. 3, di autonoma delega per la disciplina del processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato, finalizzata al riconoscimento del criterio di suscettibilità, della normativa in esame, di modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione. Si pensi, fra tutte, all'esclusione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale minorile, alla non contemplazione della pubblicità delle udienze penali minorili e alla possibilità da parte del giudice di sospendere il processo per compiere un apprezzamento della personalità del minore.³

Con la riforma, fu decisamente modificato il criterio di valutazione della posizione processuale del minore imputato, ravvisandosi la necessità di attivazione di un percorso di responsabilizzazione e recupero, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione del giudice stesso dall'ordinamento. Si tratta di un orientamento in linea con un nuovo percorso rieducativo del minore, prodromico dell'introduzione di nuovi istituti quali la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo

¹ Sul punto cfr. Palomba, 2002, 6 ss.; Fassone, 1986, 784 ss. e Scardaccione - Merlini, 1996.

² Si veda Faccioli, 1990, 137 ss.; Pulvirenti, 1995 e Merlini - Scardaccione - Spagnoletti, 1992.

³ «Dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione». Cfr. la L. 6 agosto 2013, n. 96 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea). Sul punto: Pulvirenti, 1997; Triggiani, 2011, 1-160.

con messa alla prova, con la finalità di evitare gli effetti traumatizzanti del contatto dell'imputato minorenni con il sistema giudiziario⁴.

Con riferimento all'istituto in esame, il dettato normativo di cui all'art. 28 del D.P.R. 488/88 («Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno») evidenzia a chiare lettere il profilo garantistico dell'istituto della "messa alla prova", pur non agevolmente inquadrabile in una specifica categoria, costituendo piuttosto un nuovo modo di interpretare e di trattare il crimine e il suo autore, evidentemente in conformità alla progressiva erosione della concezione afflittiva e retributiva della pena e con la contestuale espansione dell'idea del carcere come *extrema ratio*.⁵

Non può revocarsi in dubbio la portata chiaramente garantista determinata dall'esito positivo della "messa alla prova", che costituisce una vera e propria *causa di estinzione del reato* tipica del processo minorile che, in quanto tale, comporta il venire meno della punibilità con la conseguenziale rinuncia dello Stato alla applicazione della pena e delle altre ulteriori conseguenze penali.

Si tratta di un esito processuale conseguenza, non solo logica, ma anche necessaria, del «dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno», con facoltà di sospendere il processo a quel fine.⁶ Tale attività di "valutazione" e "apprezzamento dei risultati" demandata al giudice, deve necessariamente comportare che in caso di esito positivo, si determinino effetti sulla stessa perseguibilità dell'azione penale e sull'estinzione del reato.

Presupposto indefettibile della sospensione, è stato rinvenuto nel consenso dell'imputato - sul quale occorre procedere all'accertamento della personalità e all'acquisizione di elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore - senza il quale l'istituto avrebbe costituito un trattamento penale di generico contenuto rieducativo, deciso arbitrariamente dal giudice senza condivisione della finalità rieducativa da parte del soggetto minore.

Altro presupposto può identificarsi nella necessità di una confessione da parte dello stesso che, secondo alcuni autori, deve sempre accompagnare il consenso alla prova; certo è che al di là delle dichiarazioni rese dall'imputato, il giudice dovrà essere in

⁴ L'articolo 27 del D.P.R. 22/09/1988 n° 448, introduce nell'ordinamento penale un'eccezione al principio di obbligatorietà dell'azione penale, consistente nella potestà del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto se risultano la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento e se l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

⁵ Di Gennaro, 1979, 323 ss..

⁶ Palomba, 2002, 6 ss.

possesso di elementi sufficienti a non far ritenere l'accusa infondata per poter disporre la sospensione. E ciò poiché verrebbe meno il beneficio per la personalità dell'imputato se questi, pur colpevole, intenda negare la propria responsabilità e le ragioni della vittima, prestandosi alla messa alla prova per pura convenienza o timore della pena. Parimenti, effetti negativi scaturirebbero nel caso di imputato innocente che, proprio per questo, necessariamente respinga gli addebiti che gli vengono mossi.

Peraltro non sarebbe possibile ricorrere alla messa alla prova, ogni qualvolta ricorrano le condizioni per l'emanazione di un provvedimento di archiviazione o sussistano cause di non punibilità, oppure sia applicabile il perdono giudiziale o nel caso in cui l'imputato sia prosciolto per irrilevanza del fatto⁷.

Ai fini dell'accertamento dei suindicati presupposti, è demandata al giudice l'ampia valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza del necessario grado di maturità del minore, con facoltà di concedere la misura, ritenendola corretta ed opportuna rispetto ad altre formule processuali, quali il perdono giudiziale⁸ e il proscioglimento per irrilevanza del fatto⁹, valutando come già avvenuta e sufficiente la presa di coscienza da parte del minore circa il reato. L'accertamento del giudice deve avere ad oggetto non la mera e astratta possibilità che si verifichi la maturazione nel minore, ma una valutazione probabilistica¹⁰ sulla formazione del soggetto e sulla evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati¹¹. Di talché il giudice potrà escludere la messa alla prova soltanto nel caso in cui la scelta deviante appaia intrinsecamente radicata nel minore o il contesto ambientale in cui lo stesso vive sia così degradato da non consentire un suo ravvedimento; oppure se dalle circostanze del reato e dalla personalità dell'imputato emerga, comunque, l'estraneità della condotta deviante dallo stile di vita del minore, al punto di non ritenere appropriata la sottoposizione alla misura.

2. L'ingresso dell'istituto della messa alla prova anche nel procedimento penale a carico degli imputati maggiorenni si verifica a seguito dell'entrata in vigore della Legge 28.04.2014 n.67 recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di

⁷ Conferma l'assunto anche la sentenza I Sez. Pen. del 23/03/1990, in *Cass. pen.*, 1990, p. 71; sez. IV, 9 luglio 2014, n. 30559, cit. p.3150 ss.; sul punto, cfr. anche Cass., sez. I, 5 giugno 2000, n. 7385, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, p.524 ss.; sez. I, 14 gennaio 2005, n. 2907, in *Cass. pen.*, 2006, 9, p. 2897; sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38540, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2008, 4, p.305.

⁸ Volendo confrontare i due istituti, il "perdono giudiziale", pur condividendo l'ambito di applicazione e il risultato finale di estinzione del reato (ma per assenza di recidiva e non per esito positivo della prova), prevede per la sua applicazione dei requisiti molto più stretti rispetto alla "messa alla prova": occorre che il minore non abbia subito una condanna a pena detentiva per un delitto, è richiesto, inoltre, al giudice di formulare un giudizio positivo sul fatto che il minore non commetterà nuovi reati.

⁹ Per una disamina accurata e completa dell'istituto della messa alla prova degli imputati maggiorenni: Triggiani, 2014.

¹⁰ Cass. pen. 8.7.1999, n. 10962, in *Cass. pen.* 2000, p.3117.

¹¹ Cass. pen. 27.3.1998, n. 3213 del 1998, in *Giust. Pen.* 2000, III p.169.

sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» che prevede al capo II (artt. da 3 a 8) disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, disposizioni non oggetto di delega al Governo e pertanto vigenti a partire dal 17.05.2014. Il varo della legge in esame ha apportato svariate modifiche al codice penale, attraverso nuove disposizioni sostanziali contenute negli art. 168-bis, ter e quater cod. pen., al codice di rito, con le disposizioni contenute negli art. 464-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies e nell'art. 657 cod. proc. pen., (inerente il computo del periodo di messa alla prova in sede di esecuzione della pena), nonché alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del medesimo codice (art 141-bis e ter); al D.P.R. 313/2002 (art. 3 lett. i-bis).

Nonostante l'indubbia assonanza con quello già consolidatosi nell'ambito del processo penale minorile, l'istituto in esame introdotto con la legge 67/2014 associa in sé anche alcune caratteristiche proprie dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in particolare, del lavoro di pubblica utilità, prevedendo eventuali prescrizioni riparatorie e conciliative, anche condizionando la concessione del beneficio alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Tra gli obiettivi primari della novella appare chiaro l'intento deflativo¹² caratterizzato dalla scelta di portare a una rapida definizione quei procedimenti penali che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, mediante declaratoria di estinzione del reato, venendo così incontro alle esigenze di definizione degli stessi in tempi ragionevolmente brevi¹³.

Al di là delle finalità di natura deflativa, dalla disamina dei commi 2 e 3 dell'art. 168 bis cod. pen. emerge la nuova natura della messa alla prova, quale istituto finalizzato ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose che scaturiscono dal reato e ad assicurare, ove ciò sia possibile, il ristoro dei danni ad esso correlati.

Anche nel caso della messa alla prova degli imputati maggiorenni, sussistono dei limiti espressamente indicati dalla legge, tra cui, sotto il profilo oggettivo, quello relativo alla gravità del reato e alla consequenziale pena edittale ed inoltre la

¹² Piccirillo - Silvestri, 2014, ove si sottolinea come l'istituto realizzi «una rinuncia statale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita, riallacciandosi alla tradizione anglosassone della probation. Più precisamente, quella introdotta dalla legge n. 67 è una *probation* giudiziale nella fase istruttoria, assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile (art. 28 del d.p.r. n. 448 del 1988 e art. 27 delle relative norme di attuazione, approvate con d.lgs. n. 272 del 1989), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna» e si evidenziano le differenze che l'istituto ha rispetto a quelli esistenti nel nostro ordinamento.

¹³La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 8 gennaio 2013 (si tratta della ben nota sentenza C.E.D.U. 8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia) ha pronunciato sentenza di condanna dell'Italia, accertando nel caso concreto la violazione dell'art. 3 CEDU e, contestualmente, ha posto in luce 1) l'esistenza di problemi strutturali, 2) il carattere sistemico delle violazioni dell'art. 3 CEDU 3) l'obbligo di porre in essere misure e azioni indispensabili per porvi rimedio (nel termine di un anno), invitando lo Stato a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a orientare la politica penale verso un minor ricorso alla detenzione. Sul punto cfr. De Vito, 2013, 6 ss.; giova richiamare anche la disamina di Viganò, 2013, 1300 ss..

concedibilità del beneficio solo nell'ipotesi in cui non sia già stato concesso (circostanza rilevabile dal certificato del casellario giudiziale), oltre al limite di natura soggettiva, ossia che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

L'istituto appare in parte divergente da quello adottato nel processo minorile anzitutto in relazione al giudizio di ammissibilità del beneficio che non avviene in maniera automatica, ma diviene frutto di una scelta caratterizzata da un'ampia valutazione circa la idoneità del programma di trattamento presentato, la gravità del reato, la capacità a delinquere dell'imputato e la verosimile prognosi di astensione dello stesso dal commettere ulteriori reati¹⁴. Altro profilo di diversificazione con carattere meramente processuale afferisce ai tempi di proposizione della relativa richiesta che può essere formulata innanzi al giudice dell'udienza preliminare e al giudice del dibattimento con termine ultimo previsto per le conclusioni delle parti (artt. 421 e 422 cod. proc. pen.); l'istanza, peraltro, può essere presentata innanzi al giudice per le indagini preliminari anche nel corso delle indagini, potendo il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen.¹⁵

Altro profilo di differenziazione rispetto al procedimento a favore dei minorenni, va individuato nel programma di trattamento, in relazione al quale la legge 67/2014 ha imposto, ove possibile, anche prescrizioni risarcitorie, condizionando la concessione del beneficio alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che si sostanzia in una prestazione non retribuita a favore della collettività, che deve tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato e che può essere svolta presso lo Stato o enti locali, nonché presso aziende sanitarie, enti di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Le suindicate prescrizioni devono essere indicate nel programma di trattamento che viene elaborato di intesa con l'Ufficio esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (U.E.P.E.), che assume un ruolo basilare nella fase applicativa dell'istituto, predisponendo, elaborando ed attuando il programma di trattamento ed informando il giudice sull'andamento della messa alla prova con relazione conclusiva, determinante per il giudice ai fini di una completa valutazione circa l'esito positivo o negativo della messa alla prova.

¹⁴ Bove, 2014; cfr. anche 1-13.

¹⁵ In questi termini, l'art. 141bis del D.lgs. 28.07.1989 nr. 271, introdotto dall'art. 5 (Introduzione del capo x-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) della L. 28.04.2014 nr. 67 in esame: Art. 141bis (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). «Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato».

3. Si è detto, in premessa, come l'ingresso della Costituzione della Repubblica Italiana nell'ordinamento giuridico abbia richiesto una necessaria attività di adeguamento e rilettura dell'istituto da parte dei Giudici della Consulta che hanno offerto una nuova interpretazione garantistica della disciplina processuale in esame a favore degli imputati minorenni, contribuendo alla rimodulazione della giurisdizione minorile e all'emanazione del corpus normativo contenuto nel D.P.R. n. 448/1988.

Si tratta di un'apprezzabile e radicale innovazione nel graduale processo di riconoscimento della tutela dei diritti inerenti al minore che ha consentito di porre le basi per l'istituzione di un distinto sistema di giustizia minorile¹⁶, caratterizzata dall'inquadramento del minore quale soggetto giuridico destinatario di speciali e specifiche garanzie e titolare di autonomi diritti. Il dettato costituzionale presenta, infatti, una serie di norme il cui contenuto è proteso alla tutela diretta o indiretta dei diritti dei minori.

Si prende le mosse dai principi fondamentali, dal riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo che includono il minore come componente delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2), dal principio di uguaglianza che pone espresso divieto a qualunque forma di disparità di trattamento e/o disuguaglianza (art.3) che attribuisce valore primario e centralità alla persona ed all'esigenza di tutela della dignità e dell'autonomia della persona (principi che per forma e sostanza si manifestano estensibili, dunque, anche al minore).

Più specifico è il quadro normativo di tutela costituzionale nella parte dedicata alla formazione sociale per eccellenza, la famiglia, operato dagli artt. 29 e ss., ove è riconosciuta la tutela di una formazione sociale che è centro di protezione e di sviluppo dei soggetti che la compongono (tra cui i minori come meritevoli di maggior tutela e protezione perché soggetti più deboli), proprio in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo...»).

Il dettato normativo di cui all'art. 29 della Carta Fondamentale pone in evidenza la centralità della famiglia considerata "società naturale" che costituisce il nucleo centrale della società; l'articolo 30 stabilisce che, in caso di incapacità dei genitori, la legge debba provvedere affinché siano assolti i loro compiti e l'articolo 31 cost. che impegna la Repubblica alla protezione dell'infanzia e della gioventù. Si tratta di principi ove risiede il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere "nel preminente interesse del minore", in linea con l'orientamento incessantemente offerto dalla Corte Costituzionale che lo ha presto annoverato tra gli interessi costituzionalmente garantiti¹⁷.

Si tratta dell'*incipit* in ottemperanza al quale ha trovato ragione e fondamento la previsione di un Tribunale per i minorenni, organo giudiziario specializzato cui viene

¹⁶ Tra gli autori che condividono questo assunto: Bricola, 1974, 18 e ss; Di Nuovo - Grasso, 2005.

¹⁷ Corte cost. 6.4.1965 n. 25, in www.giurcost.org; 29.1.1981, n. 16, in www.giurcost.org.

riconosciuta esplicita protezione costituzionale¹⁸. Parimenti sul piano del diritto penale sostanziale e processuale minorile le stesse norme costituzionali che tutelano i diritti di libertà (art. 13), di esercizio del diritto alla tutela giudiziale e di difesa (art. 24), di personalità della responsabilità penale (art. 27) e di esercizio della funzione giurisdizionale (artt.111-112) devono comunque e necessariamente misurarsi con le disposizioni che tutelano l'infanzia e la gioventù.

In materia minorile e familiare e in tutti i casi in cui si debba decidere in ordine ai diritti e alla condizione personale del minore, il procedimento è sottratto alla disponibilità delle parti ed è lasciato all'impulso d'ufficio, indipendentemente dalle richieste delle parti stesse, così come al giudice è attribuito il potere non solo di ammettere le prove ma anche di ricercare le fonti di prova.

Il quadro normativo costituzionale, di basilare rilevanza per l'edificazione del sistema penale minorile, ha consentito ed imposto al legislatore nel corso degli anni, un continuo adeguamento ai medesimi precetti della Carta Costituzionale, unitamente alla rilevante opera interpretativa offerta dalla Consulta.

Il Giudice delle leggi ha da sempre espresso riserve verso l'applicazione indistinta di pene detentive nei confronti del minore autore di reato, affermando che la pretesa punitiva debba arretrare di fronte all'esigenza del recupero sociale del minore¹⁹ e che il ricorso all'istituzione carceraria vada considerato come *extrema ratio*.

Nell'ottica appena delineata si va a collocare, in perfetta assonanza, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova come riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 125 del 1995 con la quale è stato affermato come l'istituto in esame abbia assunto un ruolo determinante nell'ambito del processo penale minorile, evidenziando la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale (anche

¹⁸ Vaccaro, 2003.

¹⁹ Corte cost., 11.4.1978n.46, in www.giurcost.org, 5.4.1995n. 125, in www.giurcost.org, n.109 9.4.1997, in www.giurcost.org. In particolare, con la sentenza n.125/1995 la Corte ha deciso la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 co. 4 del D.P.R. 448/1988 «nella parte in cui esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto di giudizio immediato disposto su richiesta del pubblico ministero». I Giudici della Consulta hanno affermato che «La norma, nel suo oggettivo significato, impedisce, dunque, al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova qualora l'imputato minorenni formuli -- per quanto qui interessa -- richiesta di giudizio abbreviato: viene, cioè, sancita una automatica preclusione dell'istituto in esame nel caso in cui il minore scelga di accedere al detto rito speciale». Sulla base di tali presupposti, continua la Corte: «la norma appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Non sussiste certamente, del resto, alcuna sorta di incompatibilità strutturale, ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la denunciata preclusione contrasta anche con gli artt. 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, in quanto impedisce, senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa...sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale».

attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo), cui la giustizia minorile - come più volte la Corte stessa ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 222 del 1983) - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui alla Costituzione.

Come detto in precedenza, divergono in parte le finalità sottese all'estensione dell'istituto agli imputati maggiorenni, fondate su scopi riparativi e risocializzanti, cui si affiancano evidenti intenti deflativi e decarcerizzanti a tal punto, che si è imposta una verifica della compatibilità del novellato istituto con i principi cardine del vigente sistema penale che trovano la loro fonte nella Carta fondamentale, ovvero il principio della presunzione di innocenza (art. 27, co. 2, Cost.) nonché quello della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 24, co. 2, e 111, co. 2-5, Cost.)²⁰.

E' stato evidenziato come in ordine alla presunzione di innocenza, principio alla base del sistema penale sancito dal secondo comma dell'art. 27 Cost., occorre rilevare che per non incorrere in una violazione dello stesso, i soggetti a cui è concessa la sospensione con messa alla prova non possono essere in alcun caso considerati "colpevoli", dovendo escludere che locuzioni quali «responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli»²¹ o l'«accertamento della responsabilità penale dell'imputato»²² possano considerarsi presupposti per l'applicabilità dell'istituto in esame. Quanto, poi, alla declaratoria di "estinzione del reato" prevista dall'art. 464-septies co. 1 cod. proc. pen. quale conseguenza dell'esito positivo della messa alla prova, si evidenzia che questa non presuppone sempre un accertamento del reato, così come evidenziato non solo in dottrina²³, ma anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale²⁴.

Peraltro, l'assenza di collegamento con l'accertamento della responsabilità penale è riscontrabile anche nelle caratteristiche del programma trattamentale, il quale non può essere assimilato ad un provvedimento sanzionatorio, sia per il rilievo dato alle attività risocializzanti in esso previste, sia perché deve essere dettagliatamente condiviso dal soggetto richiedente che «non tende a subire il processo o a difendersi dal processo ma, anzi, ne utilizza le potenzialità, in vista di un'uscita favorevole e meno dolorosa dal circuito giudiziario»²⁵. In tal senso è stato opinato che possono ritenersi

²⁰ Montagna, 2014, 370 ss..

²¹ Cesari, 2014, 515 ss..

²² Tabasco, 2015, 15 ss..

²³ Come afferma relativamente all'estinzione del reato per effetto dell'amnistia CORDERO, 1957, 40 ss., «è intervenuto un fatto giuridico, ad efficacia sostanziale, il cui effetto sarebbe stato di estinguere il dovere punitivo se quest'ultimo fosse effettivamente sorto; il giudizio, insomma, non si compie su una situazione di cui sia stata accertata l'esistenza nell'unico modo possibile, e cioè attraverso il processo, ma sull'ipotesi che quel dato sussista».

²⁴ Corte cost., 14.1.2015 n. 49, in www.giurcost.org, secondo cui, con specifico riguardo all'ipotesi della «sentenza che accerta la prescrizione ... decidere se l'accertamento (di responsabilità) vi sia stato, oppure no, è questione di fatto», senza essere quindi necessariamente implicato dalla corrispondente dichiarazione di estinzione del reato.

²⁵ Scalfati, 2014, 9 ss..

superati i dubbi relativi ad un possibile contrasto del nuovo istituto processuale con il principio di presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2 Cost.

In merito poi al contrasto con i principi della tutela del contraddittorio (art. 111 Cost) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) occorre rilevare, in primo luogo, che il provvedimento del giudice di sospensione del processo ed ammissione alla messa alla prova, consegue all'osservanza del contraddittorio tra le parti, sentendo pure la persona offesa, così come previsto dall'art. 464-quater, co. 1, cod. proc. pen. Di contro, qualche dubbio di legittimità costituzionale può essere ravvisato nella statuizione di cui all'art. 464-quinquies, co. 3, cod. proc. pen. il quale sancisce che «durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie». Difatti, si è ritenuto che la disciplina della modifica del programma trattamentale violerebbe l'art. 3 Cost. rispetto all'offeso, che, a differenza di quanto previsto per l'emanazione del provvedimento che dispone la sospensione, è «ignorato in sede di modifiche al programma che potrebbero anche riguardarlo direttamente», mentre confliggerebbe, relativamente al soggetto messo alla prova, non solo con l'«art. 3 Cost. (per la disparità di trattamento dell'imputato tra la fase di ammissione e quella di esecuzione della prova), ma, ancor più nettamente, con l'art. 24 Cost.»²⁶.

4. La graduale affermazione della messa alla prova anche nei processi a carico degli imputati maggiorenni ha determinato il naturale insorgere di questioni relative ad aspetti applicativi dell'istituto delle quali, di recente, è stata investita la Corte costituzionale, chiamata a decidere, tra le varie questioni, anche in tema di ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 464-bis, co. 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014»²⁷. La questione prospettata è stata fondata sulla pretesa violazione dell'art. 3 Cost. in quanto è stato rilevato che la norma disciplina in modo identico situazioni nettamente difformi, consentendo solo agli imputati dei processi promossi dopo l'entrata in vigore della legge di aver accesso al nuovo, più favorevole istituto, dell'art. 24 Cost. in quanto la norma attuerebbe una lesione del pieno esercizio del diritto di difesa, dell'art.111 Cost. in quanto verrebbe pregiudicato il diritto ad essere sottoposto ad un giusto processo (inteso come diritto ad una scelta del rito pienamente consapevole)e, infine, dell'art. 117, comma 1 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 7 della C.E.D.U. in quanto, rispetto ai processi pendenti in primo grado per i quali la preclusione era già maturata al momento dell'entrata in

²⁶ Cesari, 2015, 2138 ss.

²⁷ Si tratta dello stralcio dell'ordinanza n. 260 del 28 ottobre 2014 resa dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice a quo, in www.gazzettaufficiale.it, 2015.

vigore della nuova legge, la deroga al principio della retroattività della *lex mitior* non sarebbe sorretta da una sufficiente ragione giustificativa. La declaratoria di rigetto resa dai Giudici della Consulta con la pronuncia n.240 del 26.11.2015, ha trovato fondamento nell'affermazione che «Il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova». Ne consegue che spetta alla legge impugnata l'individuazione dei termini previsti per i vari riti entro i quali, a pena di decadenza, l'imputato può formulare la richiesta di sospensione con messa alla prova. La Corte inoltre ha precisato che la previsione di suddetto termine è collegata alle caratteristiche e funzioni dell'istituto, in quanto alternativo al giudizio e destinato ad avere un rilevante effetto deflativo; in questa ottica il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, circostanza confermata in precedenti pronunce della stessa Corte (ordinanze n. 455/2006 e 91/2005). Quanto alla pretesa violazione del principio di rango costituzionale, attraverso il parametro interposto di cui all'art. 117 Cost., sancito dall'art. 7 C.E.D.U. della retroattività della *lex mitior*, la Corte ha evidenziato che la preclusione dell'applicazione retroattiva è conseguenza del normale regime temporale della norma processuale, rispetto al quale non opera l'art. 7 della C.E.D.U.. Difatti è precisato che l'applicabilità retroattiva della sospensione con messa alla prova non è esclusa, in quanto la nuova norma si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; di contro l'art. 464-bis cod. proc. pen. è relativo esclusivamente al processo, è espressione del principio del *tempus regit actum*, principio che ben potrebbe essere derogato mediante disciplina transitoria, ma la cui mancata previsione non è censurabile e rientra nella discrezionalità del legislatore. Ultimo rilievo la Consulta lo ha formulato in relazione all'infondatezza delle doglianze relative alla pretesa violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, essendo stata (per le ragioni su esposte) legittimamente esclusa l'applicabilità del nuovo istituto nei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma, non sarebbe conferita alcuna facoltà al soggetto imputato di scegliere il nuovo procedimento speciale non sussistendo, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.

Va ribadita, dunque, l'attribuzione di una natura essenzialmente processuale all'istituto della sospensione con messa alla prova degli adulti, pur con una connotazione sostanziale dello stesso, posto che l'esito positivo della prova determina, ai sensi dell'art. 168-ter co. 2 cod. pen. l'estinzione del reato per cui si procede²⁸.

Di recente la Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna

²⁸ Picciché', 2016.

contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova»²⁹.

A sostegno della succitata decisione è stata esclusa l'applicabilità di tutto quel complesso di principi elaborati dalla stessa Corte sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali anche per il nuovo procedimento di messa alla prova ed in tal senso è necessario che all'imputato, al fine di consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, occorre sia dato avviso della facoltà di richiederlo, come avviene per gli altri riti speciali.

In tal senso, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e) codice di rito, determina una evidente lesione del diritto alla difesa. L'omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l'imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, quindi tardivamente.

Emerge, così, un ulteriore profilo di evidente differenziazione tra i due istituti della sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni e dei maggiorenni, rilevabile proprio dalla disamina dettagliata degli aspetti normativi e dei profili costituzionali cui si è fatto cenno in premessa. In tal senso, non può che ribadirsi il principio che pone l'istituto a favore dei minorenni come uno strumento volto esclusivamente al recupero, alla rieducazione e al reinserimento sociale degli stessi minorenni, con una evidente funzione preminentemente educativa fondata sul preliminare perseguimento del preminente interesse del minore. Divergenti sono le finalità nell'ambito del procedimento a carico dei maggiorenni, caratterizzato dalla prioritaria natura deflativa che si sostanzia nella volontà di giungere ad una più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto reati meno gravi e dal perseguimento di scopi riparatori e di recupero, con la previsione del risarcimento del danno nei confronti del soggetto danneggiato.

Come già accennato, i profili di difformità tra i due istituti si riscontrano anche in ambito applicativo, sol che si considerino i vari aspetti procedurali. Si pensi alla circostanza che mentre la sospensione del processo con messa alla prova può essere chiesta per i minorenni solo dopo l'esercizio dell'azione penale ed in assenza di specifici requisiti, nel procedimento a carico degli adulti, nel rispetto di tassativi limiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, può essere richiesta anche nella fase delle indagini preliminari. Diverso anche l'approccio del legislatore che, nell'ambito del processo minorile, ha previsto una disciplina transitoria che ne ha consentito l'applicazione anche nei procedimenti pendenti, qualunque fosse lo stato o il grado in cui si trovavano, mentre nella previsione normativa della messa alla prova a favore dei maggiorenni non ha previsto alcuna statuizione di carattere transitorio e proprio in tal

²⁹ Giova prendere le mosse dalla puntuale disamina svolta da Scalfati, 1995,4233 ss.

senso la Corte costituzionale, mediante una altrettanto recente pronuncia, ha ravvisato la natura squisitamente processuale dell'istituto, concepito quale nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio.

Si tratta dell'accennata sentenza n.240 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15-bis, co. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014». A fondamento della suindicata questione era stata ipotizzata la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della C.E.D.U., in relazione alla illegittima esclusione dalla possibilità di accesso al nuovo istituto da parte delle persone soggette, alla data di entrata in vigore della disciplina sulla messa alla prova, ad un procedimento penale nel quale fosse già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento. Le ragioni della pretesa illegittimità erano fondate sulla considerazione degli effetti sostanziali della procedura che, come già evidenziato, può condurre alla declaratoria di estinzione del reato, ex art. 464-septies cod. proc. pen., tali da escludere la compatibilità di una scansione cronologica semplicemente regolata dal principio *tempus regit actum*.

Una lettura più garantista ed estensiva scaturirebbe dal principio di uguaglianza, dal diritto alla difesa e dal giusto processo, nonché dalla pretesa "illegittimità convenzionale" di limiti all'efficacia retroattiva della *lex mitior superveniens*.

I Giudici della Consulta sono pervenuti alla dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate di fatto convalidando il presupposto interpretativo della questione, escludendo dunque che la sospensione potesse e possa essere disposta nei procedimenti già pervenuti, all'epoca di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, oltre la soglia indicata nell'art. 464 bis del codice di rito, salvaguardando, così, la scelta legislativa da profili di illegittimità costituzionale, in considerazione della regola denunciata quale norma di diritto processuale, sia pur pertinente all'applicazione di una disciplina a carattere sostanziale. In tal senso, con riguardo ai profili di pretesa disuguaglianza e irragionevolezza la Corte ha evidenziato l'incompatibilità logica tra l'ipotesi dell'avvio di un procedimento del tutto alternativo al giudizio ordinario e l'innesto dello stesso procedimento in una situazione già segnata dallo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, se non addirittura dalla pronuncia di una sentenza concernente il merito dell'imputazione.

Altra questione di più recente trattazione è stata affrontata e decisa dalla Consulta con ordinanza resa l'11 gennaio 2017 (dep. 10 marzo 2017), n. 54, in relazione alla pretesa incostituzionalità degli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e dell'art. 168-bis cod. pen. per presunta violazione dell'art. 3 Cost. poiché, concedendo la possibilità di sospensione del giudizio con messa alla prova in relazione ad un numero cospicuo di

reati del tutto eterogenei fra loro, consentirebbe di applicare un identico trattamento a casi evidentemente diversi. Sempre in relazione all'art. 168-bis c.p. ne è stata eccepita la violazione dell'art. 24 Cost., in relazione al fatto che l'omessa indicazione nel predetto art.168 bis cod. pen. della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla e del soggetto competente alla determinazione impedirebbe all'imputato di conoscere le sanzioni in cui può incorrere e, infine, la violazione dell'art. 27 Cost. in quanto, considerato che la messa alla prova possiederebbe le caratteristiche sostanziali di una pena, pur non essendo formalmente tale, le carenze nella previsione di un limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità e nei criteri della sua determinazione diminuirebbero di pregio del fine rieducativo della sanzione penale.

Le ragioni attraverso le quali la Corte Costituzionale è giunta ad una declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni proposte si fondano, quanto agli artt. 464 bis e ss. cod. proc. pen. sia sulla circostanza, meramente procedurale, che le stesse pur essendo state, nelle premesse e nel dispositivo dell'ordinanza, genericamente riferite agli «artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis e ss. cod. proc. pen.», sono specificate e motivate solo in rapporto all'art. 168-bis del codice penale; sia sul fatto che le questioni relative agli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, proprio perché indicate con l'espressione "e seguenti", sono palesemente indeterminate, sia in relazione al fatto che non sono affatto espresse le ragioni della loro denunciata illegittimità costituzionale. Quanto, invece, alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, poiché la messa alla prova costituisce un nuovo procedimento speciale che al pari del giudizio abbreviato o del patteggiamento è destinato a trovare applicazione ad un esteso insieme di reati, all'interno del quale spetta al giudice la differenziazione nel trattamento dei singoli casi. In tal senso, infatti, l'istituto richiede una necessaria diversificazione dei contenuti del programma di trattamento, con l'affidamento al giudice di «un giudizio sull'idoneità del programma e quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa» che deve svolgersi in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta perciò necessariamente diverso.

Manifestamente infondata si rileva la censura di cui alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., posto che la durata massima dei lavori di pubblica utilità, pur se non indicata esplicitamente nell'art. 168-bis cod. pen., «risulta indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, c.p.p. perché, in mancanza di diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata di sospensione del procedimento». E ciò in considerazione del fatto che al termine del periodo di sospensione, il giudice deve valutare l'esito della messa alla prova tenendo in considerazione anche il rispetto delle prescrizioni stabilite relativamente al lavoro di pubblica utilità, che dovrà essere terminato alla cessazione degli effetti dell'ordinata sospensione, al fine di consentire al giudice di verificarne gli esiti; parimenti si manifesta evidente l'infondatezza delle censure relative

all'inconoscibilità per l'imputato dei parametri per determinare la misura dei lavori di pubblica utilità e del soggetto competente ad assumere questa determinazione, atteso che compete al giudice assumere tale decisione, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Infine, manifestamente infondata si palesa l'ipotizzata violazione dell'art. 27 Cost., essendo già ben delineati sia la durata massima della sospensione del procedimento e del consequenziale trattamento di messa alla prova, sia i criteri da seguire per determinarla ed in tale prospettiva non si manifesta ipotizzabile alcuna violazione del principio del finalismo rieducativo dell'istituto.

5. La disamina degli aspetti normativi e dei profili costituzionali dei due istituti della sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni e dei maggiorenni, evidenzia che, nonostante i molteplici punti di assonanza tra gli stessi, emergono rilevanti divergenze tra gli stessi.

I profili di differenziazione sono riscontrabili anche in ambito applicativo e procedurale, atteso che, mentre la sospensione del processo con messa alla prova può essere chiesta per i minorenni solo dopo l'esercizio dell'azione penale ed in assenza di specifici requisiti, nel procedimento a carico degli adulti, nel rispetto di tassativi limiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, può essere richiesta anche nella fase delle indagini preliminari.

Inoltre, occorre rilevare che mentre in fase di introduzione nell'ambito del processo minorile della sospensione con messa alla prova il legislatore ha previsto una disciplina transitoria che ne ha consentito l'applicazione anche nei procedimenti pendenti, qualunque fosse lo stato o il grado in cui si trovavano, nell'inedita messa alla prova a favore dei maggiorenni non vi è stata alcuna statuizione di carattere transitorio.

Proprio nella mancata previsione di tale disciplina transitoria e nell'indicazione normativa dei termini entro cui presentare la richiesta a pena di decadenza, la Consulta ha ravvisato la natura squisitamente processuale dell'istituto, concepito quale nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, così sottolineando la diversa portata applicativa dei due speculari istituti, in linea con le differenti finalità dagli stessi perseguite. Sicché la sospensione del processo con messa alla prova dei minorenni ha quale nucleo fondamentale la tutela del minore, in conformità con i precetti costituzionali volti alla protezione della infanzia e della gioventù, il corrispondente istituto operante nell'ambito dei processi a carico dei maggiorenni non mira a fornire diretta e specifica tutela ai soggetti imputati, quanto il perseguimento di interessi di preminente natura processuale.

Permangono, tuttavia, alcune criticità sia di natura giuridica – gradualmente affrontate dai più recenti interventi giurisprudenziali – sia di natura applicativa. Indubbio appare lo spirito innovativo dell'istituto in esame rispetto al ruolo delle parti interessate, rimodulato rispetto ai canoni tradizionali. E ciò se si consideri l'incidenza dell'U.E.P.E. nella fase preparatoria e attuativa della messa alla prova, il nuovo ruolo riconosciuto al difensore in fase propositiva e relazionale con le altre parti e con il

Giudice, ed infine il nuovo ruolo di cui è investito lo stesso Giudice, la cui decisione non è più vincolata esclusivamente alla lettura delle carte processuali, ma si apre all'ascolto della volontà esternata della parte, ampliandosi i propri criteri di valutazione (nella modifica, integrazione e completamento del programma di trattamento elaborato dall'U.e.p.e.).

L'auspicio è che le parti riescano ad immedesimarsi totalmente nel ruolo che la normativa in esame attribuisce loro, così da consentire quella diffusione che era negli auspici del legislatore e ciò acquisendo consapevolezza che l'istituto costituisce una valida alternativa al processo ed alla pena e che potrebbe trovare un proprio arricchimento nelle sue già delineate finalità riparatorie.

Riferimenti bibliografici

Amato, G. (2014), L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità, in *Guida dir.*, fasc. 17, 87.

Amato G. (2015), Sul procedimento della sospensione con messa alla prova incide la sola pena, in *Quotidiano del Diritto, il Sole 24 ore del 31.8.2015*.

Bardelle F. (2015), I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10/06/2015.

Bartoli R. (2014), La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, in *Dir. pen. proc.*, 659 ss..

Bartoli, L. (2015), Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova, in *Cass. pen.*, 1755.

Bernardi L. (2005), *Percorsi di Ricerca Sociale*, Roma: Carocci.

Bove V. (2014), Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11/06/2014.

Bove V. (2015), Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22/12/2015.

Bricola F. (1974), Teoria generale del reato, in *Nuovo Digesto italiano*, XIX.

Brunetti C., Ziccone M. (2010), *Diritto penitenziario*, Napoli: Simone.

Cadoppi A., Veneziani P. (2004), *Elementi di diritto penale*, parte generale, II ed., Padova: Cedam.

Canepa M., Merlo S. (2010), *Manuale di diritto penitenziario, le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano: Giuffrè

Caprioli F. (2012), Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in *Cass. pen.*, 7ss..

Cecere M., (1990), La tutela dei diritti del minore nel sistema delle Nazioni Unite, in *Esperienze di giustizia minorile*, II, p. 149-153.

Cellentani O., Piromalli S. (1996), *Tra carcere e territorio. Il lavoro dell'assistente sociale nella giustizia*, Milano: F. Angeli.

Cesari C. (2014), La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il *probation* processuale per gli imputati adulti, in *Leg. pen.*, p. 515.

Cesari C. (2015), sub art. 464 bis - 464 nonies c.p.p., in A.A.V.V., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Illuminati, II, 2122 ss., Padova: Cedam.

Colamussi M. (1997), Una risposta alternativa alla detenzione minorile, in A. Mestitz, M. Colamussi, *Processo Penale Minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, IRSIG/CNR, Bologna: Lo Scarabeo.

Colamussi, M. (2012), Adulti messi alla prova seguendo il parametro della giustizia riparativa, in *Processo penale e giustizia*, fasc. 6, 127.

Conso G., Grevi V., Neppi Modona G. (1990), *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, con il contributo di Giuseppe La Greca e Alida Montaldi, Padova: Cedam.

Conti C., (2016), Messa alla prova: le prime applicazioni dell'istituto, in *www.treccani.it*.

Corso P., (2013), *Manuale di esecuzione penitenziaria*, Milano: Monduzzi

De Leo G., (1978), L'osservazione della personalità nel Processo Penale Minorile: limiti scientifici e prospettive d'intervento, in *Esperienze di rieducazione*", XXV, 4.

De Vito R., (2013), La scommessa della messa alla prova dell'adulto, *Questione Giustizia*, n.6, 6.

Degl'Innocenti L., Faldi F. (2005), *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano: Giuffrè

Della Torre J., (2015), L'assenza di una disciplina intertemporale o transitoria per la messa alla prova degli adulti: uno spinoso problema tra *lex mitior e tempus regit actum*, in *Processo Penale e Giustizia*, n. 4, 134 ss..

Di Gennaro G., (1970), Aspetti teorici e pratici del probation, in *Quaderni di criminologia clinica*.

Di Nuovo S., Grasso G., (2005), *Diritto e procedura penale minorile, profili giuridici, psicologici o sociali*, con la collaborazione di Salvo La Rosa e Domenico Palermo, Milano: Giuffrè.

Di Paolo G., (1992), Riflessioni in tema di *probation* minorile, in *Cass. Pen.*, 2866-2874.

Dolce R., (1982), Perdono giudiziale, in *Enc. dir.*, XXXII.

Dusi P., (1992) Irrilevanza del fatto e la nuova formulazione, in *Esperienze di giustizia minorile*.

Faccioli F., (1990), *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel processo penale*, Milano: F. Angeli.

Fanuli G.L., (2014), L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative, in *Arch. nuova proc. pen.*, 427 ss..

Fassone E., (1986), *Probation* e affidamento in prova, in *Enc. dir.*, vol. XXXV.

Fiorentin, F. (2014), Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, in *Guida dir.*, fasc. 21, 63.

- Fiorentin F. (2015), Messa alla prova a maglie strette, in *Quotidiano del Diritto* 24.8.2015.
- Flora G., P. Tonini, (2002), *Diritto penale per operatori sociali*, Volume II, *Le aree di intervento*, Milano: Giuffrè.
- Galati M. L. – Randazzo L. (2015), *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Milano: Giuffrè
- Ghiara A., (1991), La "messa alla prova" nel processo minorile, in "*Giustizia Penale*", III. 86 ss.
- Giambruno S., (2004), *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano: Giuffrè.
- Giannino P.,(1987), *Il processo penale minorile*, Padova: Cedam.
- Giostra G., (2004), *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Milano: Giuffrè.
- Giunchedi F., (2014), Probation italian style: verso una giustizia riparativa, in *www.archiviopenale.it*.
- Gennaro G., (1970), Aspetti teorici e pratici del *probation*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 323.
- La Rocca, E. N., (2015), Limiti di pena e accesso alla messa alla prova: rilevano le aggravanti a effetto speciale, in *Quotidiano giuridico*.
- Lanza E., (2003), *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Milano: Giuffrè.
- Lorusso, S., (2014), Dubbi persistenti sul termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, in *Giur. it.*,1512.
- Losana C.,(1994), *Art. 28: la sospensione del processo e messa alla prova*, in AA.VV., *commento al codice di procedura penale - leggi collegate - I - Il processo minorile*, coordinato da M. Chiavario, Torino: UTET.
- Maciocchi P., (2015), Messa alla prova: istanza entro la prima udienza utile, in *Quotidiano del Diritto* 22.9.2015.
- Marandola A., (2014), La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in *Dir. pen. proc.*, 674 ss..
- Marras G., (1994), Sospensione del processo e messa alla prova. Problemi e nodi, in *Minori giustizia*, 3, 85.
- Martella F., (2015), Messa alla prova per adulti: la questione della assenza di disciplina intertemporale, in *www.penalecontemporaneo.it* ,15.4.2015.
- Martini, A., (2008), La sospensione del processo con messa alla prova. Un nuovo protagonista per una politica criminale già vista, in *Dir. pen. e processo*, 237.
- Mazza Galanti F., Patrone I., (1993), La messa in prova nel procedimento penale minorile in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 4,162 ss.
- Merlini F., Scardaccione G., Spagnoletti M. T., (1992), Sospensione del giudizio e messa alla prova: riflessioni sui primi due anni di applicazione, in *Esperienze di giustizia minorile*.
- Miedico M., (2014), Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14/04/2014.

Montagna, M., (2014), Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito, in *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, a cura di Conti, C.-Marandola, A.-Varraso, G., 371 ss., Padova: Cedam

Murro O., (2014), Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto, in *www.treccani.it*.

Negri G., (2015), L'effetto aggravante può impedire la messa alla prova, in *Quotidiano del Diritto*, 11.9.2015.

Negri G., (2014), La messa alla prova «allargata» non può essere richiesta nel giudizio di impugnazione, in *Quotidiano del Diritto* 14.8.2014.

Palomba F., (2002), *Il sistema del processo penale minorile*, Milano: Giuffrè.

Pavich G., (2015), Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e prospettive, in *Riv. pen.*, vol. 141, fasc. 6, 505 ss..

Pecorella G., (2014), Il tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della legge 28/04/2014 n. 67, in *www.penalecontemporaneo.it*.

Pecorella, G., (2014), La messa alla prova... alla prova delle sezioni unite, in *Cass. pen.*, 3260.

Pepino L., (1994), Commento al codice di procedura penale - Leggi collegate - I, In "*Processo Penale Minorile*" (a cura di M. Chiavario), Torino: Utet.

Pepino L., (1999), La sospensione del processo con messa alla prova, in "*Digesto delle discipline penalistiche*", Torino: Utet.

Piagnerelli G., (2015), La messa alla prova dell'imputato va accolta anche senza la confessione, in *Quotidiano del Diritto*, 5.6.2015.

Picciché F., (2014), Alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità del nuovo istituto della messa alla prova ai processi in corso, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21/10/2014.

Picciché F., (2016), *Nota a Corte Costituzionale, sentenza 7 ottobre 2015 (dep. 26 novembre 2015)*, n. 240, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi, in *Questione giustizia*.

Piccirillo R. Silvestri P., (2014) *Relazione nr. III/07/2014, Ufficio del massimario della Corte di Cassazione*, Roma.

Pulito L., (2015), Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, in *Proc. pen. giust.*, 97 ss..

Pulito L., (2016), Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell'adulto, in *www.penalecontemporaneo.it*.

Pulvirenti A., (1997), Il presupposti applicativi del *probation* minorile, in A. Mestitz (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Milano: Giuffrè.

Pulvirenti A., (1995), *Il probation minorile - Norma e prassi applicativa*, Catania: Ediprom.

Sanna A., (2015), L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in *Cass. pen.*, 1262 ss..

Santoriello C., (2015), La Cassazione dice no alla messa alla prova parziale, in *Quotidiano giuridico*.

Scalfati A., (1995), Decreto di citazione pretorile e mancato avviso circa le scelte alternative al dibattimento, in *Giur. cost.*, 4233;

Scalfati A., (2014), La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di Triggiani N., Torino, 9 ss..

Scardaccione G., Merlini F., (1996) *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*, Milano: Unicopli.

Spangher G., (1994), *Commento al codice di procedura penale - Leggi collegate, I, Il processo minorile* (a cura di M. Chiavario), Torino: Utet.

Spangher, G., (2015), Urge una riforma organica del sistema sanzionatorio, in *Dir. pen. e processo*, 916.

Spirito D., (1991), Art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988: una morte annunciata, in *Giur. cost.*.

Stella P., (2001), *Difesa sociale e rieducazione del minore*, Padova: Cedam.

Tabasco G., (2015), La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in *Arch. pen.*, n. 1.

Triggiani N. (a cura di), (2011), “*La messa alla prova dell'imputato minore tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto*” - *Atti del Convegno, Taranto - 27 aprile 2010* (Collana della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Bari: Cacucci, 1-160.

Triggiani N. (2014), (a cura di) *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, (Collana “*Leggi penali tra regole e prassi*” – *Ius novum*, diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo), Torino: Giappichelli, 1-310.

Vaccaro, A. (2003), *Il processo minorile: garanzie per i diritti dei minori e degli adulti*, Relazione tenuta al 22° Convegno dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e la famiglia, “*Genitori, figli e giustizia: autonomia della famiglia e pubblico interesse*”, Parma, 13 e 15 novembre 2003.

Viganò, F. (2013), Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1300 ss..

Zaccaro, G., (2014), La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, in *Questione giust.*